

PRIVACY: come ripartire negli istituti scolastici



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS

Relatore

Avv. Veronica Ligabue

Dott.ssa Sonia Carloni

Team DPO di Corporate Studio Srl

Reggio Emilia 08/09/2020

FOCUS ON

PIATTAFORME DIGITALI: Linee guida e regole comportamentali per tutelare i dati personali

PRIVACY SHIELD: analisi e indicazioni operative dopo la sentenza della Corte di Giustizia Unione Europea 16-07 -20

COVID-19: Modalità operative per il trattamento dei dati personali

DIDATTICA A DISTANZA

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 26/03/2020

Le scuole sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all'attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).



Non deve pertanto essere richiesto il consenso agli interessati.

Tuttavia

Spetta alle scuole - quali titolari del trattamento - la scelta e la regolamentazione, anche sulle base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza.



Tali scelte dovranno conformarsi ai principi di privacy by design e by default, tenendo conto, in particolare, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (artt. 24 e 25 del Regolamento)

« .. Articolo 24 - Responsabilità del titolare del trattamento

il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento..»

« .. Articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati..»

Quanto la valutazione d'impatto relativa all'utilizzo delle piattaforme web non è necessaria nei seguenti casi:



Per il trattamento effettuato da una singola scuola

Nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti

Non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive

I fornitori delle piattaforme utilizzate per la didattica a distanza sono individuate dal Garante come Responsabili esterni.

Ad esempio, il registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola e, assume il ruolo di responsabile del trattamento.

- In caso di piattaforme più complesse e “generaliste”, che non erogano servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti.

Le istituzioni scolastiche dovranno assicurarsi, che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

E’ importante sapere che: è inammissibile il condizionamento, da parte dei gestori delle piattaforme, della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione – da parte dello studente o dei genitori – del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all’attività didattica. Il consenso non sarebbe, infatti, validamente prestato.

E’ necessario per la scuola: informare gli interessati, con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve lo si ribadisce limitarsi all’esecuzione dell’attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati.

E’ necessario per la scuola: nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, dovranno essere rispettati i presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, senza effettuare indagini sulla sfera privata o interferire con la libertà di insegnamento.

PRIVACY SHIELD NON VALIDO

Sentenza causa C-311/19, Maximilian Schrems e Facebook Ireland

Caso Schrems: «Il sig. Maximilian Schrems, cittadino austriaco residente in Austria, era iscritto alla rete sociale Facebook dal 2008. Al pari di quanto avviene per gli altri utenti residenti dell'Unione, i dati personali del sig. Schrems erano trasferiti, in tutto o in parte, da Facebook Ireland verso i server appartenenti a Facebook Inc., situati nel territorio degli Stati Uniti, ove sono oggetto di trattamento. Il sig. Schrems presentava all'autorità irlandese di controllo una denuncia diretta, in sostanza, a far vietare tali trasferimenti, sostenendo che il diritto e le prassi degli Stati Uniti non assicurano una protezione sufficiente contro l'accesso, da parte delle pubbliche autorità, ai dati trasferiti verso tale paese.»



Excursus giudiziario:

- ❖ Decisione della commissione 2000/520: Adeguatezza della protezione offerta dagli USA sul trattamento dei dati dei cittadini europei in virtù del principio «approdo sicuro»
- ❖ High Court dichiara poi invalida la decisione 2000/520. Le autorità di controllo irlandese avviano un procedimento dinanzi all'High Court affinché quest'ultimo presentasse alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ritenendo non adeguati i livelli di protezione dei dati. Si giunge così alla decisione della commissione n. 2010/87 del 05.02.2010: relativa alle clausole contrattuali tipo per il trattamento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2010, L 39, pag. 5), come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU 2016, L 344, pag. 100).
- ❖ Decisione della commissione 2016/1250: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (GU 2016, L 207, pag. 1).
- ❖ Corte di Giustizia Unione Europea 16.07.2020

❖ Sentenza Corte di Giustizia Unione Europea del 16.07.2020

La Corte ha ritenuto che i requisiti del diritto interno degli Stati Uniti, e in particolare determinati programmi che consentono alle autorità pubbliche degli Stati Uniti di accedere ai dati personali trasferiti dall'UE agli Stati Uniti ai fini della sicurezza nazionale, comportino limitazioni alla protezione dei dati personali che non sono configurate in modo da soddisfare requisiti **sostanzialmente equivalenti** a quelli previsti dal diritto della UE.



La Corte ha esaminato la validità della decisione n. 2010/87/CE della Commissione europea quanto alle clausole contrattuali tipo ("SCC") ritenendole valide anche se non vincolanti per le autorità del paese terzo verso il quale i dati possono essere trasferiti, avendo natura contrattuale.



La decisione 2010/87/CE, ritenuta valida dalla Corte, impone all'importatore di informare l'esportatore di qualsiasi impossibilità di rispettare le clausole tipo di protezione dei dati nonché, ove necessario, eventuali misure supplementari a quelle offerte da tali clausole, nel qual caso l'esportatore di dati è tenuto a sospendere, a sua volta, il trasferimento dei dati e/o a risolvere il contratto con l'importatore.

La Corte ha annullato la decisione relativa allo scudo per la privacy senza preservarne gli effetti, con la conseguenza che i trasferimenti sulla base del Privacy Shield non sono ad oggi validi.



E' possibile comunque trasferire i dati extra UE e la Corte fissa le garanzie adeguate rimandando all'articolo 46 del RGPD.

Art. 46 – Trasmissione soggetto a garanzie adeguate

3. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:

a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale; ..

»



È ancora possibile trasferire dati dalla comunità europea agli Stati Uniti sulla base delle deroghe previste dall'articolo 49 del RGPD, purché siano soddisfatte le condizioni di cui a tale articolo.

Art. 49 – Deroghe in specifiche situazioni

«L'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate»

TRATTAMENTO DEI DATI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA

- Dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata;
- Nel rispetto dei principi di protezione dei dati la finalità di fornire agli utenti recapiti utili a cui rivolgersi per assistenza o per essere ricevuti presso gli uffici, può essere utilmente perseguita pubblicando i soli recapiti delle unità organizzative competenti e non quelli dei singoli funzionari preposti agli uffici.
- **La scuola non può comunicare alle famiglie degli alunni l'identità dei parenti di studenti risultati positivi al COVID 19.** Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. L'istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti, le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte.

MINIMIZZARE I DATI



UTILIZZO DI PIATTAFORME DIGITALI COSA DEVE FARE L'ISTITUTO SCOLASTICO

COMUNICARE ALLE FAMIGLIE QUANTO SEGUE (pubblicazione o invio mail):

I partecipanti all'evento non devono utilizzare le immagini riprodotte per scopi differenti dalle finalità didattiche.

Qualora avvenga la pubblicazione di videolezioni il soggetto che la effettua risponde in proprio di tutte le eventuali e possibili conseguenze

Prevedere sfondi neutri qualora si renda necessario ritrarre l'immagine degli studenti e dei docenti (es. Parete senza oggettistica varia);

COME COORDINARE PRIVACY ED ESIGENZE PROGETTUALI LEGATI ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

- Premesso che il professionista **deve essere configurato dal punto di vista privacy** (Responsabile Esterno al trattamento o contitolare);
- Se la realizzazione del progetto prevede il trattamento di dati personali è opportuno che il rapporto intercorra direttamente tra il professionista e la famiglia (es. psicologo);
- Qualora si tratti di un progetto di arricchimento dell'offerta formativa con contenuti principalmente didattici, le modalità di realizzazione devono essere le medesime rispetto a quelle utilizzate per le videolezioni;
- I famigliari non devono partecipare all'evento, salvo casi previsti dalle normative vigenti;

PRIVACY E UTILIZZO DEVICE – BUONE PRASSI (1)

Al fine di evitare Data Breach, nell'utilizzo di strumenti di lavoro (device) si consiglia quanto segue:

- Non salvare dati su chiavette usb;
- Utilizzare piattaforme dedicate (es. Drive - Dropbox);
- Elaborare e operare su file direttamente su piattaforma, qualora sia possibile, accedendovi con password dedicata;
- Proteggere file con password dedicata qualora contengano dati di secondo livello

PRIVACY E UTILIZZO DEVICE – BUONE PRASSI (2)

- non lasciare il pc acceso con file con dati personali in visione;
- assicurarsi che quando si trattino dati personali non vi siano persone nelle immediate vicinanze;
- Comunicare esclusivamente con la mail istituzionale;
- password di accesso conosciute solo dal soggetto autorizzato;
- password con lunghezza minima di 8 caratteri, sia numerici che alfabetici (o, se il programma in uso non lo permette, dal numero massimo di caratteri consentito);
- password non facilmente riconducibile all'utilizzatore;
- password modificata al primo utilizzo e ogni volta che viene richiesto dal sistema (al massimo ogni 6 mesi), o comunque nel caso vi sia il dubbio che la stessa abbia perso il carattere di segretezza;

PRIVACY E UTILIZZO DEVICE – BUONE PRASSI (3)

- password segreta con misure cautelative (esempio: evitare la digitazione in presenza di terzi, evitare password troppo semplici, non comunicarla a terzi, conservarla in luogo non accessibile a terzi);
- non utilizzare la propria mail personale per comunicare dati personali a eventuali enti (quali ASL, etc.);

PRIVACY E UTILIZZO DEVICE – BUONE PRASSI (4)

- non effettuare backup personali dei dati dell'Istituto scolastico su proprio pc;
- evitare copia/stampe di documentazione sia in digitale che in cartaceo contenente dati personali, presso il proprio domicilio, il cui titolare è l'istituto scolastico;
- qualora si rendano necessarie copie cartacee l'autorizzato deve implementare tutte le segregazioni fisiche necessarie (es. armadi chiusi a chiave, cassaforte);
- nel caso in cui le copie contenenti il lavoro svolto vengano gettate nel cestino domestico strapparle fino a rendere non ricostruibile il contenuto (effetto distruggi documenti);
- se sono necessarie le copie fotostatiche del lavoro svolto farne in un numero minimo e strettamente necessario.

INTRODUZIONE DI NUOVE METODOLOGIE DI PAGAMENTO

- Attualmente l'istituto può ricevere pagamenti con modalità diverse (bonifici e pago in rete);
- Comunque si consiglia di evitare di assegnare l'incarichi di raccolta cedolini di bonifico ai rappresentanti di classe;
- Prediligere le modalità di pagamento elettronico;

PRIVACY SHIELD NON VALIDO

COSA FARE IN SEGUITO ALL' INVALIDAZIONE DEL PRIVACY SHIELD???

E' possibile comunque trasferire i dati extra UE e la Corte fissa le garanzie adeguate rimandando all'articolo 46 del RGPD.

Art. 46 – Trasmissione soggetto a garanzie adeguate

3. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:

a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale; .. »

COVID-19: Trattamento dei dati relativi ai dipendenti

Medico competente:

Al medico competente permane, anche nell'emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.

Dirigente Scolastico (Datore di lavoro):

Può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. art. 5 Regolamento UE 2016/679), i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.

Nell'ambito dell'adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.

Deve collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi e comunicare eventuali assenze di massa nella stessa classe.

Non può essere resa nota l'identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro. In base a quanto stabilito dalle misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i "contatti stretti" del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

Proprio nella fase dell'attuale emergenza epidemiologica, dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento.

Deve rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione di taluni interessati.

COVID-19: Modalità operative per il trattamento dei dati personali di terzi

Principio della Minimizzazione nelle AUTODICHIARAZIONI

E' necessario individuare i dati necessari per garantire la rintracciabilità dei contatti stretti e la collaborazione agli enti competenti per risalire agli eventuali contatti (ad esempio: nome, cognome, numero di telefono e ditta/ente di appartenenza);

Esempi di frasi adeguate da inserire alle autodichiarazione al fine di non eccedere nella richiesta degli stessi:

- di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura pari o superiore a 37,5°;
- di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
- di non essere stato all'estero nei paesi riportati nell'Articolo 20 del DPCM del 07/08/2020;
- di essere stato nei paesi indicati nell'allegato 20 del DPCM del 07/08/2020 e di aver rispettato quanto prescritto nel suddetto DPCM.

AGGIORNAMENTO DPIA

- Provvederemo all'aggiornamento della Valutazione d'impatto di ogni Istituto, in seguito all'annullamento del Privacy Shield.

Grazie per l'attenzione

PRIVACY: come ripartire negli istituti scolastici



**CORPORATE
STUDIO**

L'ALTO PROFILO DEL BUSINESS